

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 maggio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2025, n. 1.

**Disposizioni in materia di beni e attività culturali. Modificazioni di leggi regionali.** (26R00094) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2025, n. 2.

**Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).** (26R00095) . . . . . Pag. 6

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2025, n. 9.

**Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2024.** (25R00312) ..... Pag. 11

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2025, n. 10.

**Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2024.** (25R00313) ..... Pag. 16

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2025, n. 8.

**Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche.** (26R00047) ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2025, n. 9.

**Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie.** (26R00048) ..... Pag. 18





## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2025, n. 1.

**Disposizioni in materia di beni e attività culturali. Modifiche di leggi regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta del 6 febbraio 2025, n. 6)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### Oggetto e finalità

1. Al fine di snellire il procedimento amministrativo e di individuare le modalità di erogazione dei contributi, la presente legge reca modificazioni a leggi regionali in materia di beni e di attività culturali, con particolare riferimento all'erogazione di contributi a soggetti che operano sul territorio regionale per la promozione e la diffusione della cultura.

#### Capo II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

#### Art. 2.

*Modificazioni alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), è sostituito dal seguente:

«3. Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance), che ha modificato l'organizzazione degli organi periferici del Ministero, il soprintendente per i beni culturali e le attività culturali acquisisce il parere della Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 2.».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 56/1983 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione regionale per il patrimonio culturale svolge i seguenti compiti:

a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) dichiara, su proposta del Soprintendente, l'interesse culturale dei beni, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42/2004;

c) detta, su proposta del Soprintendente, le prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 42/2004;

d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguire ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 42/2004, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dal Soprintendente;

e) autorizza, su proposta del Soprintendente, le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del decreto legislativo n. 42/2004;

f) richiede alla commissione di cui all'articolo 11bis della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), anche su iniziativa del Soprintendente, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 42/2004;

g) adotta, su proposta del Soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo n. 42/2004, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo d.lgs. 42/2004;

h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del Soprintendente, all'integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004;

i) esprime l'assenso del Ministero della cultura, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del predetto Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 42/2004;

j) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;

k) rilascia, su richiesta del Soprintendente, pareri in merito a istanze di rivalutazione di atti emessi in precedenza dalla Soprintendenza, con le modalità definite



dall'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57/2024, a progetti di opere di grande impatto paesistico, a proposte e progetti di ricerca, restauro e conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle problematiche metodologiche e conservative.».

3. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 56/1983 è sostituito dal seguente:

«1. Sul territorio regionale è vietato l'uso, fatta eccezione per scopi scientifici e didattici, di rilevatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque intenda farne uso deve richiedere al Soprintendente apposita autorizzazione specificandone il campo di applicazione.».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 56/1983, come sostituito dal comma 3, è inserito il seguente:

«1-bis. Possono presentare domanda per l'uso di rilevatori di metalli i soggetti pubblici e privati che esercitino attività di ricerca scientifica o didattica, previa presentazione di apposita domanda contenente il progetto che espliciti lo scopo e le finalità della ricerca, la zona di intervento, il periodo, la durata e la natura delle attività previste, nonché i nominativi dei soggetti interessati.».

5. Dopo il quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 56/1983, è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora, a seguito dell'attività di sorveglianza di cui al quarto comma, si verificasse il mancato rispetto di quanto indicato nel progetto di cui al comma 1-bis, nonché la mancata segnalazione dei reperti nei modi e nei tempi individuati dal decreto legislativo n. 42/2004, il Soprintendente procede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.».

#### Art. 3.

##### *Modificazione alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto, se del caso, della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato».

#### Art. 4.

##### *Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18*

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'autorizzazione degli interventi nelle aree di interesse paesaggistico, come individuate dai piani regolatori comunali;».

### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

#### Art. 5.

##### *Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), è aggiunto il seguente:

«1-bis. La struttura regionale competente in materia di attività culturali verifica che le associazioni culturali richiedenti siano in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui al comma primo. Sono escluse dal contributo di cui alla presente legge le associazioni che beneficiano già di contributi previsti da altre leggi regionali.».

2. L'articolo 2 della legge regionale n. 79/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Concessione del contributo*). — 1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati annualmente.»

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 79/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Rinvio*). — 1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.».

4. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 79/1981, è inserito il seguente:


«Art. 6-bis (*Disposizioni finanziarie*). — 1. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del medesimo decreto legislativo.».

#### Art. 6.

##### *Modificazioni alla legge regionale 4 maggio 1984, n. 15*

1. L'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1984, n. 15 (Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale «Università Valdostana della Terza Età»), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove, in ogni ambito e attività di propria competenza, la diffusione della cultura e al fine di garantire l'apprendimento in tutto l'arco della vita, assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere livelli culturali, sostiene l'attività svolta dalla cooperativa culturale regionale «Università della terza età» nel prevenire l'analfabetismo di ritorno, nel contra-



stare i nuovi analfabetismi ed evitare marginalizzazione e solitudine.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce un contributo annuo per il funzionamento della cooperativa culturale regionale «Università valdostana della terza età».

2. L'articolo 2 della legge regionale n. 15/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Rinvio*). — 1. Al fine di ottenere il contributo di cui alla presente legge, l'associazione interessata presenta domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.»

3. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 15/1984, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Disposizioni finanziarie*). — 1. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del medesimo decreto legislativo.»

#### Art. 7.

##### *Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 (Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di ottenere il finanziamento regionale, gli enti e le associazioni interessate presentano alla struttura regionale competente in materia di attività culturali i programmi delle attività da realizzare nell'anno successivo.»

2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale n. 5/1986, le parole: «alla pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di attività culturali».

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 5/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Erogazione dei contributi*). — 1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.»

#### Art. 8.

##### *Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 66*

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 66 (Autorizzazione di spesa per l'anno 1993, ai sen-

si delle leggi regionali 25 agosto 1980, n. 39, 15 luglio 1982, n. 30, 15 aprile 1987, n. 27 e 24 aprile 1990, n. 15 e aumento di spesa per la concessione di contributi al Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste e al Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove, in ogni ambito e attività di propria competenza, il mantenimento e la diffusione della lingua francese in Valle d'Aosta e il raggruppamento di quanti desiderano contribuire allo sviluppo della conoscenza e del gusto della lingua e del pensiero francese.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la regione riconosce dei contributi annui al Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste e al Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue.»

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 66/1993 è sostituito dal seguente:

«1. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.»

3. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 66/1993 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Ulteriori disposizioni finanziarie*). — 1. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del medesimo decreto legislativo.»

#### Art. 9.


##### *Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69*

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Presentazione delle domande*). — 1. Per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui di cui all'articolo 1 presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali. L'entità, i criteri e le modalità di presentazione della domanda e per la concessione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.»

2. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 69/1993 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici erogati per le medesime finalità.»



## Art. 10.

*Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 1994, n. 36*

1. L'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 1994, n. 36 (Creazione della Fondazione «Institut d'études fédéralistes et régionalistes»), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Contributi*). — 1. La Regione accorda alla Fondazione di cui all'articolo 1 un contributo annuo, a titolo di concorso al finanziamento all'attività della Fondazione, finalizzato al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.».

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 36/1994 è sostituito dal seguente:

«4. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di stabilità regionale.».

## Art. 11.

*Modificazioni alla legge regionale  
19 dicembre 1997, n. 45*

1. L'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 (Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Domande di contributo*). — 1. I soggetti di cui all'articolo 3, per fruire dei contributi previsti dalla presente legge, presentano apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominata struttura competente. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.».

2. L'articolo 10 della legge regionale 45/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Commissione e piano di riparto*). — 1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 6 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, da una commissione nominata con provvedimento del dirigente della struttura competente e così composta:

a) il dirigente della struttura competente, con funzioni di presidente;

b) due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, scelti di preferenza tra docenti universitari, critici teatrali od operatori qualificati nel settore;

c) un rappresentante designato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d'Aosta;

d) un funzionario della struttura competente, con funzioni di segretario.

2. Gli esperti di cui al comma 1, lettera b), sono nominati ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

3. Al componente della commissione estraneo all'Amministrazione regionale di cui al comma 1, lettera c), spetta per ogni giornata di riunione un gettone di presenza nella misura fissata dalla Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per la partecipazione alle riunioni.».

## Art. 12.

*Modificazione alla legge regionale  
14 novembre 2002, n. 24*

1. L'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Contributi*). — 1. La Regione concede a favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della stessa finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.

2. I criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7, è inserito il seguente:

«2-bis. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di stabilità regionale.».

## Art. 13.

*Modificazioni alla legge regionale  
9 novembre 2010, n. 36*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), dopo le parole: «nel territorio regionale» sono inserite le seguenti: «e le competenze professionali, tecniche e artistiche, anche in relazione a opere audiovisive da realizzarsi al di fuori della Valle d'Aosta».



2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 36/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione un apposito stanziamento, il cui importo è determinato nel piano di intervento annuale di cui all'articolo 11. I criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sulle risorse stanziare per il *Film Fund* sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione».

#### Art. 14.

##### *Modificazione alla legge regionale 12 marzo 2012, n. 6*

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo), è sostituito dal seguente: «A tal fine la struttura competente in materia di attività culturali eroga un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto medesimo, il cui ammontare è stabilito annualmente con la legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.».

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 15.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le autorizzazioni all'uso di rilevatori di metalli rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 56/1983 fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono revocate. I soggetti pubblici e privati interessati a ottenere una nuova autorizzazione devono presentare domanda ai sensi dell'articolo 7, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 56/1983, come introdotto dall'articolo 2, comma 4.

2. Per i procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la concessione di contributi di cui alle ll.rr. 79/1981, 15/1984, 5/1986, 66/1993, 69/1993, 36/1994, 45/1997, 24/2002, 36/2010 e 6/2012 continuano a trovare applicazione le procedure ivi previste.

#### Art. 16.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 4 e l'allegato A della legge regionale n. 79/1981;

b) il comma 2 dell'articolo 1, gli articoli 4, 5 e 6 e l'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale n. 56/1983;

c) l'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 57 (Inserimento del Centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta fra le associazioni culturali valdo-

stane di cui alle legge regionale 9 dicembre 1981 n. 79 e 15 luglio 1982, n. 31);

d) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 5/1986;

e) gli articoli 3, 8 e 9 della legge regionale 69/1993;

f) gli articoli 7, 8, 9 e 12 della legge regionale 45/1997;

g) il comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

h) gli articoli 45 e 46 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004);

i) l'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);

j) l'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013);

k) l'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015);

l) l'articolo 11 e il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

#### Art. 17.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

#### Art. 18.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 gennaio 2025

*Il Presidente:* TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00094



LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2025, n. 2.

**Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 18 febbraio 2025, n. 8)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2*

1. L'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Principi e finalità*). — 1. L'Amministrazione opera nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la semplificazione, la pubblicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori principi posti dall'ordinamento eurounitario. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

2. La disciplina dell'azione amministrativa, anche mediante la periodica revisione dei processi organizzativi e di servizio, si ispira, in particolare, ai seguenti principi:

a) ridurre il numero dei procedimenti e le fasi procedurali, i termini per la conclusione dei procedimenti e gli oneri meramente formali e burocratici, eventualmente anche accorpando i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;

b) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi;

c) armonizzare e uniformare le procedure amministrative e la connessa modulistica, nonché coordinare, anche attraverso linee guida, i procedimenti di competenza regionale nei quali siano coinvolti gli enti locali;

d) semplificare l'attività amministrativa per i cittadini e le imprese, in particolare attraverso la riduzione degli oneri amministrativi anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;

e) ridurre e accorpare i procedimenti amministrativi che si riferiscono alla medesima attività, ivi compresi quelli di cui all'art. 22.

3. Nell'attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, l'Amministrazione persegue la più ampia informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.

4. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento dell'attività amministrativa, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con una o più deliberazioni, definiscono criteri e modalità per la semplificazione dei procedimenti amministrativi negli ambiti di rispettiva competenza, in attuazione dei principi e delle finalità di cui al presente articolo. Le Linee guida di cui al comma 2, lettera c), sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.»

Art. 2.

*Modificazione all'art. 3*

1. Il comma 5, dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente:

«5. Il provvedimento è immediatamente comunicato ai destinatari e deve contenere l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee da essa stabilite, anche mediante notifica digitale. Nel caso di provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole, alla comunicazione si provvede mediante consegna diretta all'interessato, ove possibile mediante posta elettronica certificata, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto della normativa eurounitaria e statale vigente in materia di protezione dei dati personali.»


Art. 3.

*Inserimento dell'art. 3-bis*

1. Dopo l'art. 3, della legge regionale n. 19/2007, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Uso di strumenti informatici e telematici*). — 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

2. La domanda effettuata per via telematica è presentata con le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).»



## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4*

1. L'art. 4, della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Decorrenza dei termini*). — 1. Nei procedimenti a domanda di parte, il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione.

2. In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e che, in difetto di ricevimento della stessa entro il termine perentorio assegnato, la domanda si intende ritirata senza ulteriori comunicazioni.

3. Nel caso in cui, essendo previsto un termine perentorio per la presentazione della domanda e qualora la stessa sia presentata a mezzo raccomandata o in via telematica, ai fini del rispetto del termine fanno fede, rispettivamente, la data del timbro postale di spedizione o la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, fatto salvo quanto diversamente stabilito da discipline di settore. Se il termine scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente, esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. Qualora il procedimento sia avviato d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso ovvero, quando sussista un obbligo di provvedere, dalla data eventualmente stabilita dalla legge o dalla data in cui si verifica il fatto da cui sorge tale obbligo.»

## Art. 5.

*Modificazioni all'art. 5*

1. Dopo il comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2007, è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine di cui al comma 1, lettera c), può essere prorogato su domanda motivata del richiedente per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine e deve essere oggetto di espresso accoglimento o rigetto motivato.»

2. Al comma 3, dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2007 dopo le parole: «mediante comunicazione personale motivata» sono aggiunte le seguenti: «, recante la data di riattivazione del procedimento, coincidente con lo spirare dei termini previsti per la sospensione, ovvero con l'integrale ricezione della documentazione richiesta».

## Art. 6.

*Modificazioni all'art. 5-bis*

1. Il comma 2, dell'art. 5-bis della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo di cui al comma 3, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.»

## Art. 7.

*Modificazione all'art. 6-bis*

1. Al comma 1, dell'art. 6-bis della legge regionale n. 19/2007, dopo le parole: «in caso di conflitto di interessi, segnalando» sono inserite le seguenti: «senza indugio».

## Art. 8.

*Modificazione all'art. 7*

1. Al comma 1, dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 12 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.»

## Art. 9.

*Modificazione all'art. 8*

1. L'ultimo periodo del comma 1-bis, dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2007 è soppresso.

## Art. 10.

*Modificazione all'art. 11*

1. L'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente: «Le relative deliberazioni sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione e del Consiglio regionale.»

## Art. 11.

*Modificazioni all'art. 13*

1. Al comma 1, dell'art. 13 della legge regionale n. 19/2007, le parole: «che può essere trasmessa anche in via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «che, ove possibile, è trasmessa preferibilmente in via telematica.»

2. Alla lettera a), del comma 2, dell'art. 13 della legge regionale n. 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il relativo domicilio digitale».


3. Dopo il comma 3, dell'art. 13, della legge regionale n. 19/2007, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.»

## Art. 12.

*Modificazioni all'art. 16*

1. L'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente: «Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta



motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato o che comunque sarebbero potuti emergere dallo svolgimento della stessa.».

2. Il comma 3, dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Il termine per concludere il procedimento riprende a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni di cui al comma 2 o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2.».

#### Art. 13.

##### *Modificazione all'art. 19*

1. Al comma 1, dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2007, le parole: «ai sensi degli articoli 50 e 58 del decreto legislativo n. 82/2005» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005».

#### Art. 14.

##### *Modificazioni all'art. 20*

1. Al comma 1, dell'art. 20 della legge regionale n. 19/2007, le parole: «è in facoltà della struttura richiedente di procedere» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura richiedente procede».

2. Al comma 3, dell'art. 20 della legge regionale n. 19/2007, le parole: «entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

#### Art. 15.

##### *Inserimento dell'art. 20-bis*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 19/2007, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*).

— 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione precedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il

concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 3 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».

#### Art. 16.

##### *Modificazione all'art. 21*


1. Dopo il comma 1, dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2007, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le strutture competenti provvedono a individuare, dandone adeguata pubblicità nel sito istituzionale della Regione, per il tramite dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell'Amministrazione, i procedimenti per i quali trovano applicazione gli istituti di semplificazione di cui al presente capo o, se del caso, ulteriori forme di semplificazione previste dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dalle normative di settore.».

#### Art. 17.

##### *Modificazioni all'art. 22*

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2, dell'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 sono soppressi.



2. Dopo il comma 2, dell'art. 22 della legge regionale n. 19/2007, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«2-bis. In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione competente dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'attività intrapresa, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. Tale provvedimento interrompe il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione.»

3. Il comma 3, dell'art. 22, della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente:

«3. L'amministrazione competente può adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 2-bis, anche decorso il termine per l'adozione dei medesimi, solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).»

#### Art. 18.

##### *Modificazioni all'art. 23*

1. Al comma 1, dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.»

2. Dopo il comma 1, dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2007, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta dell'interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione dell'interessato ai sensi all'art. 31.»

3. Al comma 5, dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2007, dopo le parole: «del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità,» sono inserite le seguenti: «ai casi in cui la normativa eurolunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.»

#### Art. 19.

##### *Sostituzione dell'art. 24*

1. L'art. 24, della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Principi generali*). — 1. La conferenza di servizi, di seguito denominata conferenza, costituisce una modalità generale di semplificazione cui l'Amministrazione può ricorrere nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria dei procedimenti amministrativi di sua competenza. L'Amministrazione ne promuove lo svolgimento al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, a una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e al giusto temperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo lo sviluppo di rapporti cooperativi tra gli uffici, con le diverse amministrazioni coinvolte e con i cittadini.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di indire la conferenza quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione da altre amministrazioni o da altre strutture della medesima Amministrazione di anche solo un parere, un'intesa, un concerto, un nulla osta o un assenso comunque denominato, ulteriore rispetto a quello dell'Amministrazione procedente, anche qualora gli stessi siano di competenza di una struttura della medesima amministrazione procedente.

3. Alla conferenza, che può svolgersi anche in via telematica, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quater, della legge n. 241/1990, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge o dalle leggi regionali di settore.»

#### Art. 20.

##### *Inserimento dell'art. 28-bis*

1. Dopo l'art. 28, della legge regionale n. 19/2007, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (*Rimedi per le amministrazioni dissenzienti*). — 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, l'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini può proporre opposizione alla Giunta regionale a condizione che abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.

2. Il Presidente della Regione indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione, i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i medesimi effetti.



3. Qualora all'esito della riunione di cui al comma 2, sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa alla Giunta regionale. Qualora la Giunta regionale non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. La Giunta regionale ha facoltà di accogliere parzialmente l'opposizione, anche in considerazione degli esiti della riunione di cui al comma 2. Tale deliberazione sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.»

#### Art. 21.

##### *Inserimento dell'art. 31-bis*

1. Dopo l'art. 31, della legge regionale n. 19/2007, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (*Dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di benefici economici*). — 1. Nei procedimenti avviati su domanda di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, da parte di pubbliche amministrazioni o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31, nonché l'acquisizione di dati e documenti di cui all'art. 37, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di antimafia e delle misure di prevenzione.»

#### Art. 22.

##### *Modificazioni all'art. 33*

1. Al comma 1, dell'art. 33 della legge regionale n. 19/2007, dopo le parole: «anche a campione» sono inserite le seguenti: «, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio.»

2. Dopo il comma 5, dell'art. 33 della legge regionale n. 19/2007, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La dichiarazione mendace comporta, oltre alla revoca degli eventuali benefici già erogati, il divieto di accesso a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.»

#### Art. 23.

##### *Modificazione all'art. 37*

1. L'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 37 della legge regionale n. 19/2007 è soppresso.

#### Art. 24.

##### *Modificazione all'art. 40*

1. Al comma 1, dell'art. 40, della legge regionale n. 19/2007, le parole: «di quanto previsto a tutela della riservatezza dei terzi dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa eurounitaria e statale vigente in materia di protezione dei dati personali.»

#### Art. 25.

##### *Modificazione all'art. 42*

1. Il comma 3, dell'art. 42, della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente:


«3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza, l'accesso è consentito nei casi di cui al comma 2 e, comunque, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, anche mediante l'adozione di opportune cautele. Nel caso in cui i documenti medesimi contengano dati genetici relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti del soggetto cui si riferiscono i predetti dati ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.»

#### Art. 26.

##### *Inserimento dell'art. 43-bis*

1. Dopo l'art. 43, della legge regionale n. 19/2007, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis (*Accesso civico*). — 1. Per il diritto di accesso civico, semplice o generalizzato, si applica quanto previsto dagli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). In particolare, la richiesta di accesso civico, semplice o generalizzato, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva dell'interessato e non deve essere motivata. Le istanze di accesso civico semplice devono essere presentate al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, mentre le istanze di accesso civico generalizzato devono essere presentate all'ufficio che detiene i dati o all'URP. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.»



## Art. 27.

*Inserimento dell'art. 45-bis*

1. Dopo l'art. 45. della legge regionale n. 19/2007, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis (*Rinvio*). — 1. Per quanto non previsto dalla presente legge o dalla normativa di settore, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.».

## Art. 28.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 19/2007:

- a) l'art. 4-bis;
- b) il comma 2 dell'art. 23-bis;
- c) gli articoli 25, 26, 28, 29 e 40-bis.

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) gli articoli 29 e 30 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011);

b) gli articoli 20 e 26 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 (Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi));

c) l'art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021);

d) l'art. 19 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

e) l'art. 3 della legge regionale 26 luglio 2021, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19).

## Art. 29.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 gennaio 2025

*Il Presidente:* TESTOLIN

(*Omissis*)

26R00095

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2025, n. 9.

**Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2024.**

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 agosto 2025, n. 32 - Sez. gen.*)

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

#### *Approvazione del rendiconto generale*

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2024, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

#### *Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2024*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2024, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 8.057.485.152,61, di cui euro 7.620.420.031,01 sono state riscosse e versate ed euro 437.065.121,60 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.


#### *Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2024*

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2024, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 7.617.012.519,59 di cui euro 6.473.527.326,93 sono state pagate ed euro 1.143.485.192,66 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

#### *Residui attivi degli esercizi finanziari 2023 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in: residui iniziali



euro 1.825.605.752,43

dei quali nell'esercizio 2024 sono stati riscossi e versati

euro 532.518.669,67

sono stati eliminati

euro 122.708.893,22

e sono rimasti da riscuotere

euro 1.170.378.189,54

## Art. 5.

*Residui passivi degli esercizi finanziari 2023 e precedenti*

1. I residui passivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

residui iniziali

euro 2.130.709.900,70

dei quali nell'esercizio 2024 sono stati pagati

euro 868.675.537,18

sono stati eliminati

euro 84.915.741,70

e sono rimasti da pagare

euro 1.177.118.621,82

## Art. 6.

*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2024 (articolo 2)

euro 437.065.121,60

somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2023 e precedenti (articolo 4)

euro 1.170.378.189,54

residui attivi al 31 dicembre 2024

euro 1.607.443.311,14

## Art. 7.

*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2024 (articolo 3)

euro 1.143.485.192,66

somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2023 e precedenti (articolo 5)

euro 1.177.118.621,82

residui passivi al 31 dicembre 2024

euro 2.320.603.814,48



## Art. 8.

*Situazione di cassa*

La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 Kassenfonds zum 31. Dezember 2023			€ 2.363.840.738,38
	RESIDUI / RÜCKSTÄNDE	COMPETENZA / KOMPETENZ	
Riscossioni / Einhebungen	€ 532.518.669,67	€ 7.620.420.031,01	€ 8.152.938.700,68
Pagamenti / Zahlungen	€ 868.675.537,18	€ 6.473.527.326,93	€ 7.342.202.864,11
Fondo di cassa al 31 dicembre 2024 Kassenfonds zum 31. Dezember 2024			€ 3.174.576.574,95

## Art. 9.

*Risultato di amministrazione*

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2024 è accertato nella somma di euro 1.061.038.837,31 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2024 Kassenfonds zum 31. Dezember 2024			€ 3.174.576.574,95
	RESIDUI / RÜCKSTÄNDE	COMPETENZA / KOMPETENZ	
Residui attivi / Aktive Rückstände	€ 1.170.378.189,54	€ 437.065.121,60	€ 1.607.443.311,14
Residui passivi / Passive Rückstände	€ 1.177.118.621,82	€ 1.143.485.192,66	€ 2.320.603.814,48
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben			€ 317.315.977,73
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben			€ 1.083.061.256,57
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 Verwaltungsergebnis zum 31. Dezember 2024			€ 1.061.038.837,31

2. L'avanzo alla chiusura dell'esercizio 2024, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 659.377.971,68.



## Art. 10.

*Conto economico e stato patrimoniale*

1. Il risultato economico dell'esercizio 2024 è stabilito in euro 628.740.787,43, integralmente portato a nuovo, in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO / ERFOLGSRECHNUNG	2024
Totale componenti positivi della gestione / Summe der positiven Gebarungsbestandteile (A)	€ 7.324.625.571,75
Totale componenti negativi della gestione / Summe der negativen Gebarungsbestandteile (B)	€ 6.708.246.412,94
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione / Differenz zwischen positiven und negativen Gebarungsbestandteilen (A-B)	€ 616.379.158,81
Totale proventi ed oneri finanziari / Summe der Finanzerträge und Finanzierungsaufwendungen C)	€ 12.194.888,85
Totale rettifiche di valore attività finanziarie / Summe der Wertberichtigungen des Finanzvermögens (D)	€ -350.572,75
Totale proventi ed oneri straordinari / Summe der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (E)	€ 83.068.403,48
Risultato prima delle imposte / Ergebnis vor der Besteuerung (A-B+C+D+E)	€ 711.291.878,39
Imposte / Steuern	€ 82.551.090,96
Risultato dell'esercizio / Ergebnis des Geschäftsjahres	€ 628.740.787,43



2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2024 è stabilita in euro 17.616.511.218,07 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)	2024
Totale crediti vs partecipanti / Summe der Forderungen gegenüber Teilhabern (A)	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali / Summe der immateriellen Anlagegüter	€ 1.639.313.133,95
Totale immobilizzazioni materiali / Summe der materiellen Anlagegüter	€ 7.532.656.039,86
Totale immobilizzazioni finanziarie / Summe der Finanzanlagen	€ 3.774.377.724,57
Totale immobilizzazioni / Summe der Anlagegüter (B)	€ 12.946.346.898,38
Totale rimanenze / Summe der Vorräte	€ 6.906.296,25
Totale crediti / Summe der Forderungen	€ 1.361.035.420,47
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni / Summe des Finanzvermögens, welches kein Anlagevermögen darstellt	€ 0,00
Totale disponibilità liquide / Summe der flüssigen Mittel	€ 3.301.172.701,31
Totale attivo circolante / Summe des Umlaufvermögens (C)	€ 4.669.114.418,03
Totale ratei e risconti / Summe antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen (D)	€ 1.049.901,66
Totale dell'attivo / Summe der Aktiva (A+B+C+D)	€ 17.616.511.218,07

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2024 è stabilita in euro 17.616.511.218,07, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)	2024
Totale patrimonio netto / Summe Nettovermögen (A)	€ 14.783.707.482,45
Totale fondi per rischi ed oneri / Summe der Risiko- und Abgabenrückstellungen (B)	€ 84.122.933,93
Totale trattamento di fine rapporto / Summe Abfertigungen (C)	€ 105.624.834,08
Totale debiti / Summe der Verbindlichkeiten (D)	€ 2.625.132.058,29
Totale ratei e risconti / Summe antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen (E)	€ 17.923.909,32
Totale del passivo / Summe der Passiva (A+B+C+D+E)	€ 17.616.511.218,07
Totale conti d'ordine / Summe Ordnungskonten	€ 1.503.894.820,62



## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 5 agosto 2025

*La Vicepresidente della Provincia: PAMER*

*(Omissis)*

25R00312

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2025, n. 10.

**Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2024.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 agosto 2025, n. 32 - Sez. gen.)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Allegati*

1. Sono approvati l'allegato n. 10, annesso alla presente legge, concernente lo schema del rendiconto consolidato della Provincia autonoma di Bolzano con il Consiglio provinciale, nonché gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, dalla lettera a), alla lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 2.

*Approvazione*

1. Il rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2024 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati annessi alla presente legge.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 5 agosto 2025

*La Vicepresidente della Provincia: PAMER*

*(Omissis).*

25R00313



**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2025, n. 8.

**Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario n. 53 del 3 luglio 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e successive modifiche*

1. Al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale n. 23/2023, le parole: «da attuarsi entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da attuarsi entro il 31 ottobre 2025».

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 «Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni» e successive modifiche*

1. Alla legge regionale n. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 1 dell'articolo 5:

1) all'alinea, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

c) al comma 1 dell'articolo 6 le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

Art. 3.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

*Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

*Il Presidente: ROCCA*

*(Omissis).*

26R00047



LEGGE REGIONALE 3 luglio 2025, n. 9.

**Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 55 Ordinario dell'8 luglio 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

*Variazioni al bilancio di previsione  
della Regione Lazio 2025-2027*


1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, approvato con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027), sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA				
Titolo	Tipologia	2025	2026	2027
3 – Entrate extratributarie	500 – Rimborsi e altre entrate correnti	+ € 12.677.322,56	-	-
<i>Totale variazione</i>		+ € 12.677.322,56	-	-

SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge reg.	2025	2026	2027
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 – Statistica e sistemi informativi	2	23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)	-	+ € 1.220.000,00	-



01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	1	1/2024, art. 3 e smi – Contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della Regione	+ € 537.000,00	-	-
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 – Sport e tempo libero	1	15/2002 – Testo unico in materia di sport	- € 537.000,00	-	-
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	22/2024, art. 13, cc. 114-116 – Contributo straordinario per l’efficientamento delle ATER	+ € 4.000.000,00	-	-
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	02 – Trasporto pubblico locale	1	19/2022, art. 9, cc. 160 e 161 – finanziamento TPL comuni con popolazione residente pari o superiore a 100 mila abitanti, ad esclusione di Roma Capitale (l.r. n. 30/1998, art. 30, c. 2)	-	+ € 1.000.000,00	+ € 1.000.000,00
11 – Soccorso civile	01 – Sistema di protezione civile	2	2/2014 – Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte capitale	+ € 2.193.422,47	-	-
13 – Tutela della salute	05 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2	27/2006, art. 19, c. 10 – Programma straordinario di ammodernamento	+ € 2.690.633,34	+ € 3.906.918,74	+ € 7.538.417,10



			tecnologico per aziendesalarie e istituti di ricovero e cura			
20 – Fondi e accantonament i	03 – Altri fondi	1	23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)	+ € 1.293.266,75	- € 1.000.000,00	- € 1.000.000,00
20 – Fondi e accantonament i	03 – Altri fondi	2	23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)	+ € 2.500.000,00	- € 5.126.918,74	- € 7.538.417,10

## Art. 2.

*Partecipazione all'Associazione «Vie e cammini di Francesco»*

1. La Regione, al fine di coordinare e armonizzare, nell'ambito e in coerenza con le iniziative avviate dalle altre amministrazioni centrali, regionali e locali competenti in materia, le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, inteso come la rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi, che insistono sul territorio italiano, è autorizzata, nel rispetto dell'art. 56 dello Statuto e previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare in qualità di socio fondatore all'associazione, senza scopo di lucro, «Vie e cammini di Francesco», di seguito denominata Associazione.

2. Il presidente della Regione ovvero l'assessore regionale competente in materia di turismo, da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione all'associazione.

3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore dell'associazione sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall'assessore regionale competente in materia di turismo, da lui delegato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie», delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla costituzione, quale socio fondatore, all'associazione, della voce di spesa, da iscrivere nel titolo 3 del programma 11 della missione 01, denominata: «Spese per la partecipazione della Regione Lazio all'associazione «Vie e cammini di Francesco»», il cui stanziamento, pari a euro 30.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) in riferimento alle spese concernenti la quota associativa annuale, della voce di spesa obbligatoria da iscrivere nel titolo 1 del programma 11 della missione 01, denominata «Spese per la quota associativa relativa all'associazione «Vie e cammini di Francesco»», il cui stanziamento, stimato in euro 40.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

## Art. 3.

*Contributi per l'acquisto e l'adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta*

1. La Regione, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione, al fine di garantire il diritto alla mobilità su tutto il territorio regionale attraverso la rimozione delle barriere fisiche, promuove l'effettiva fruibilità, da parte degli utenti con disabilità con mobilità ridotta, dei taxi, nell'ambito degli autoservizi pubblici non di linea.



2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta, dotati di attrezzature automatiche per l'incarozzamento e il trasporto di persone con disabilità, debitamente indicate nella carta di circolazione, che rispettino i criteri di sicurezza e omologazione previsti dalla normativa vigente, in favore dei titolari della licenza regolarmente rilasciata da un comune del Lazio, non sospesa né revocata, come definiti dall'art. 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e iscritti nel ruolo provinciale previsto nell'art. 16 della medesima legge. In caso di licenze conferite in cooperativa, il beneficiario del contributo è il titolare originario conferente ovvero la cooperativa conferitaria, a seconda di chi sostiene l'onere per l'acquisto e l'adeguamento del veicolo adibito per l'esercizio del servizio.

3. I contributi previsti al comma 2 sono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 2 «Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata: «Contributi per l'acquisto e l'adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta», con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

#### Art. 4.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relative a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche*

1. All'art. 7 della legge regionale n. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026»;

b) al comma 33 le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026»;

c) al comma 35 le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

#### Art. 5.

*Disposizioni finanziarie relative alle attività dell'advisor a supporto dell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario*

1. Al fine di consentire l'iscrizione nel bilancio regionale delle spese concernenti i servizi professionali diretti a supportare la Regione nelle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti, riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali, nel rispetto del Piano di rientro di cui alle deliberazioni della giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 66 (Approvazione del «Piano di rientro» per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004), 6 marzo 2007, n. 149 (Preso d'atto dell'accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del «Piano di rientro») e 26 giugno 2020, n. 406 (Preso d'atto e recepimento del piano di rientro denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario regionale 2019-2021» adottato con il decreto del commissario *ad acta* n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento), nel programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», è istituita la voce di spesa denominata «Spese per le attività dell'advisor a supporto dell'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario», con uno stanziamento pari a euro 721.000,00, per l'anno 2025 ed euro 121.000,00, per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

*Il Presidente: ROCCA*

*(Omissis).*

26R00048





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 5 0 2 \*

€ 2,00

